AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 978 del 09 agosto 2012.

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO TRAMITE L'IMPINGUAMENTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 062 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO) DELL'"ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO LIVELLO RELATIVE ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA" ATTRAVERSO LE EVENTUALI ECONOMIE AGGIUNTIVE REALIZZATE DAI SINGOLI ENTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMI 4 E 5 DEL D. L. 06 LUGLIO 2011, N. 98, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111.

Il giorno 09 agosto 2012 alle ore 15,30, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali rappresentative:

FP/CGIL – Carmela MACHEDA

SAVT/FP – Claudio ALBERTINELLI – Mauro CRETIER

CSA SiVDER – Roberto CATTIN

DIRER DIRVA – Ercole BALLIANA

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 20 luglio 2012 n. 1518 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, della l.r. n. 22/2010, del testo di accordo per l'incremento della retribuzione di risultato tramite l'impinguamento delle risorse di cui all'art. 062 (Retribuzione di risultato) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta" attraverso le eventuali economie aggiuntive realizzate dai singoli enti in applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5 del d.l. 06 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo per l'incremento della retribuzione di risultato tramite l'impinguamento delle risorse di cui all'art. 062 (Retribuzione di risultato) dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta" attraverso le eventuali economie aggiuntive realizzate dai singoli enti in applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5 del d.l. 06 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 20 luglio 2012 n. 1518 ed è allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

FP/CGIL
Carmela MACHEDA

SAVT/FP
Claudio ALBERTINELLI

Mauro CRETIER

CSA SiVDER
Roberto CATTIN

DIRER DIRVA
Ercole BALLIANA

ACCORDO PER L'INCREMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO TRAMITE L'IMPINGUAMENTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 062 (RETRIBUZIONE DI RISULTATO) DELL'"ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI PRIMO LIVELLO RELATIVE ALLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA" ATTRAVERSO LE EVENTUALI ECONOMIE AGGIUNTIVE REALIZZATE DAI SINGOLI ENTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16, COMMI 4 E 5 DEL D. L. 06 LUGLIO 2011, N. 98 COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111.

Premesso che

l'art. 16 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede:

- al comma 4 che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, possano adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;

- al comma 5 che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50% per finanziare forme di incentivazione del personale, di cui il 50% destinato all'erogazione dei premi legati alla performance del personale.

L'Agenzia regionale per le relazioni sindacali e le Organizzazioni sindacali rappresentative dell'area della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta per il pubblico impiego convengono quanto segue:

Art. 1
(Modificazione della rubrica e integrazione dell'art. 062 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta" in materia di retribuzione di risultato)

1. La rubrica dell'art. 062 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta" è così modificata:
   "*(Retribuzione di risultato e ripartizione ed utilizzazione delle risorse derivanti dalle economie di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011).*".
2. L'articolo 062 dell'"Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta" è integrato con l'inserimento del seguente comma 4:
   "*4. A decorrere dal 2012, le risorse, individuate dalle singole Amministrazioni, sulle eventuali economie certificate ex art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono utilizzate in armonia con quanto previsto dalle norme citate per le finalità del presente articolo nei modi e nelle quantità economiche definiti da ciascun ente, nel rispetto delle relazioni sindacali.*"